



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10901 del 2019, proposto da Serena Loreta Cellupica, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Daniele Simone Dal Piva non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Del giudizio con il quale la Sig.ra Cellupica è stata ritenuta “NON IDONEO AL

SERVIZIO DI POLIZIA“ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “Evidenza clinico-strumentale di scoliosi ad ampio raggio con grave gibbo anteriore sinistro convesso e gibbo dorsale di grado medio alto destro convesso” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 7 del D.M. 30/06/03 n. 198, notificato in data 27.06.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017;

- Del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto decreto;

- Dei verbali sottoscritti dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, relativi all'espletamento degli accertamenti medici fisiatrici nei confronti della ricorrente ed, in particolare, nella parte in cui non vengono esplicitate le modalità di svolgimento e le strumentazioni utilizzate per la visita medica fisiatrice;

- Ove lesivo e per quanto di ragione, del Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017, nella parte in cui, all'art. 14 comma 5, prevede, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici richiesti, che “Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198.” e nella parte in cui, non prevede, in alcun punto, le

modalità di svolgimento e la strumentazione utilizzata per l'accertamento medico fisiatrico;

- Ove lesivo e per quanto di ragione, del D.M. n. 198 del 30.06.2003 laddove, all'art. 3, comma 2 rif. Tab. 1 punto 7, prevede quale causa di inidoneità fisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, "Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare." e nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l'espletamento della visita fisiatrica;

- Ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto n. 557/ST/283.602/565 del 11.06.2016 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stata adottata la Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e di Vigili del Fuoco, nella parte in cui nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l'espletamento della visita fisiatrica;

- Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione della stessa dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli della Sig.ra Cellupica ai fini della presente procedura;

**NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO**

in capo alla Sig.ra Cellupica del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammessa all'accertamento dei requisiti attitudinali ed alla valutazione dei titoli, ed essere così inserita nella relativa graduatoria ed inviata al rispettivo corso di formazione in fase di imminente svolgimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** che, in considerazione dell'esito positivo della verifica disposta con ordinanza cautelare n. 11455/2019 ed effettuata in data 19.12.2019 Policlinico Militare di Roma Celio, nelle more della decisione nel merito l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove attitudinali da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

**RILEVATO**, altresì, che l'atto recante motivi aggiunti è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

**RITENUTO** di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione

sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

CONSIDERATO che le spese di verifica, liquidate sulla base della nota del Policlinico Militare Celio di Roma, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente al proseguo dell'iter concorsuale;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.